

Aspetti giuridici dell'inclusione ICD 10 - ICF

L'INCLUSIONE: RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

Legge n. 118 del 30 marzo 1971

Conferma l'impegno di tutela del diritto all'integrazione per lottare contro forme di emarginazione che apparivano sempre più evidenti.

L'articolo 2 descriveva le persone diversabili in questi termini:
"Cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico e dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".

Legge n. 118 del 30 marzo 1971

Ha prefigurato il principio dell'abbattimento delle barriere architettoniche, anche se solo sette anni dopo sarebbe entrato in vigore il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 348/78, che ha configurato, tra l'altro, i vari tipi di barriere.

Legge n. 517 del 4 agosto 1977 (Legge Falcucci)

- abolito le classi differenziali
- avviato forme di integrazione in favore degli alunni diversabili attraverso l'inserimento nelle classi «normali» sostenuto dalla presenza di insegnanti specializzati
- promosso nuove forme di gestione dei tempi, degli spazi, delle risorse scolastiche
- prefigurato una diversa organizzazione della classe, prevedendo attività di gruppi a livello intra e inter-classe
- previsto i docenti di sostegno

Legge n. 517 del 4 agosto 1977

Problema:

La Legge n. 517/1977 ha avviato un processo di medicalizzazione dell'handicap lasciando prevalere, purtroppo, l'aspetto certificativo; ciò contribuì indirettamente a provocare un'inarrestabile deriva sul piano formativo per quegli alunni ai quali, pur presentando notevoli difficoltà, disturbi e svantaggi, non venivano rivolte forme di tutela in quanto privi di un'adeguata certificazione

C.M. n. 258 del 22 settembre 1983

Fornisce indicazioni per il raggiungimento di intese tra:

- Scuole
- Enti Locali
- Azienda Sanitaria

in favore dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di diversabilità

Sentenza C. Cost. 215/87

Artt. 3 e 34 Costituzione

La sentenza dichiara il pieno diritto e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado (frequenza "assicurata" e non semplicemente "favorita");

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992

- Detta i principi dell'ordinamento in materia di:
 - diritti
 - integrazione sociale
 - assistenza della persona diversabile
- Ha segnato una svolta politica e culturale a favore delle persone disabili
- Ha focalizzato la situazione di diversabilità, proiettandola verso una condizione ben più ampia di svantaggio sociale

D.P.R. 24 febbraio 1994

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

Declina dettagliatamente la configurazione degli strumenti di progettazione introdotti dalla Legge n. 104/1992:

- Diagnosi Funzionale (DF)
- Profilo Dinamico Funzionale (PDF)
- Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Legge - quadro n. 328 del 18 ottobre 2000

Ha prefigurato la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di promuovere il “progetto globale di vita”.

Il paradigma era quello di un sistema formativo integrato scuola-territorio, con nuove sinergie tra gli attori formativi, economici, culturali e sociali di una comunità, nuovi percorsi di alternanza scuola-lavoro, nuove risposte di formazione professionale funzionali al “progetto di vita” della persona disabile.

Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009)

Diramate con nota ministeriale n. 4274 del 4 agosto 2009, hanno fornito indicazioni in materia di integrazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il testo normativo insiste molto sul valore dell'integrazione come frutto dello scambio relazionale fra alunni con disabilità e compagni e sull'importanza del senso pedagogico di questo rapporto che si realizza in classe.

D. LGS 66/2017 – ART. 16 – Istruzione domiciliare

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.
 2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- 2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.
- 2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Accertamento: Art. 12, c. 5 L.104
novellato dal Dlgs. 66/2017 e 96/2019

Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale

L. 104/1992 (dopo il DLgs. 66/2017) - ULTERIORI DIRITTI -
Art.12 c.9 Scuola in ospedale

Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque da garantire l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

Istruzione domiciliare: Decreto Ministeriale 461/2019

Il D.M. è accompagnato dalle Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare

Rispetto alle procedure di attivazione, il consiglio di classe dell'alunno elabora un progetto formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste. Tale progetto dovrà essere approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto e inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa.

I gruppi di lavoro nel Dlgs. 66/2017

Il GLI

Art. 15 c. 8

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

I gruppi di lavoro nel Dlgs. 66/2017

Il GLO

Art.15 c. 9

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

D.I. 182 del 29 dicembre 2020

Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Articolo 3

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione
team dei docenti contitolari o consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato

docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.

i genitori dell'alunno con disabilità

le figure professionali specifiche,

l'unità di valutazione multidisciplinare.

studenti e delle studentesse nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Articolo 4 D.I. 182 del 29 dicembre 2020 Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio e – di norma - entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.
2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.
3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.
4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Articolo 15

Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse

“...il GLO propone, nell’ambito di quanto previsto dal presente decreto, il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta”

Incontri del GLO

Nel corso di un anno scolastico sono previste le seguenti convocazioni:

- un incontro del GLO all'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione del PEI valido per l'anno in corso.
- incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni»
- un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo;

La sentenza del TAR...

Con sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021 il TAR Lazio annulla il decreto Interministeriale (Istruzione ed Economia) numero 182 del 2020 recante l'adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.

Motivazioni

- Sono state dettate norme generali innovative in materia di inclusione utilizzando lo strumento del Decreto anziché, come sarebbe dovuto avvenire, un regolamento, in osservanza delle norme procedurali per la emanazione dei regolamenti;
- è stata prevista una composizione del GLO diversa da quella contemplata dalla normativa primaria;
- è stato previsto l'esonero di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità.

La sentenza del TAR...

Annulate anche tutte le nuove modalità di determinazione del sostegno didattico in base a range predeterminato e in base al cosiddetto "debito di funzionamento".

In particolare il TAR ha osservato che l'amministrazione non avrebbe potuto emanare il nuovo modello di PEI senza la previa disciplina delle modalità di accertamento della disabilità e del profilo di funzionamento.

ICF

L'ICF, ovvero Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute è l'evoluzione naturale dell'ICD10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – decima revisione).

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'OMS insieme all'International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th revision (ICD-10), all'International Classification of Health Interventions.

Voluto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, fornisce un linguaggio unificato e dei modelli di riferimento per la descrizione e definizione della salute.

ICF

Il testo dell'ICF è stato approvato dalla 54° *World Health Assembly* (WHA) il 22 Maggio 2001 e ne è stato raccomandato agli Stati Membri l'uso nella ricerca, negli studi di popolazione e nella reportistica.

È stata accettata come una delle Classificazioni delle Nazioni Unite. In quanto tale, costituisce lo strumento adeguato per la realizzazione di mandati internazionali a difesa dei diritti umani nonché di normative nazionali (ICF, WHO 2001).

Si prevede una procedura periodica per la sua revisione e aggiornamento attraverso una specifica piattaforma.

ICF

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute:

- fornisce una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute come interazione tra individuo e contesto;
- costituisce un linguaggio comune per la descrizione della salute e delle condizioni ad essa correlate, allo scopo di migliorare la comunicazione fra operatori sanitari, ricercatori, pianificatori, amministratori pubblici e popolazione, incluse le persone con disabilità;
- permette il confronto fra dati raccolti in Paesi, discipline sanitarie, servizi e momenti diversi;
- fornisce una modalità sistematica per codificare le informazioni nei sistemi informativi sanitari.

ICD 10

La **classificazione ICD** (*International Classification of Diseases*) è la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall'OMS
L'ICD è uno standard di classificazione per gli studi statistici ed epidemiologici, nonché valido strumento di gestione di salute ed igiene pubblica.

È oggi alla decima edizione (ICD-10), approvata nel 1990 durante la 43^a Assemblea mondiale della sanità dell'OMS e utilizzata a partire dal 1994

ICD 10 – ICF - Differenza

La sostanziale differenza tra l'ICD-10 e l'ICF

ICD 10: codifica le condizioni di salute, quindi la malattia;

ICF descrive il funzionamento della persona (teorico) contemplandone anche i fattori esterni.

L'ICF, quindi è la "lettura" della persona dal punto di vista bio-fisio-sociale e non dal punto di vista puramente medico.

ICD 10 – ICF - Differenza

L'ICD-10 e l'ICF sono complementari dovrebbero essere utilizzati insieme (L'OMS raccomanda l'uso congiunto di ICD-10 per codificare le condizioni di salute e di ICF per descrivere il funzionamento della persona).

L'ICD-10 fornisce una diagnosi delle malattie, dei disturbi o di altri stati di salute e questa informazione si arricchisce delle informazioni aggiuntive offerte dall'ICF relative al funzionamento.

L'associazione di informazioni sulla diagnosi e sul funzionamento fornisce un quadro più ampio e significativo della salute delle persone.

ICD 10 – ICF - Differenza

Per completezza vanno citati altri due strumenti di classificazione internazionali utilizzati, in modo particolare il primo:

1.DSM-V Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, approvato dall'American Psychiatric Association nel 2012/2013

1.Ritardo Mentale: definizione, classificazione e sistemi di supporto, approvato dall'American Association of Mental Retardation.(AAMR) nel 1992

IL CONCETTO DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE SU BASE ICF

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative e di apprendimento degli alunni.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la salute non è assenza di malattia ma complessa relazione di fattori bio-psico-sociali

Non si tratta di individuare sempre una causa biologica dello stato di salute, ma di guardare alla persona da una prospettiva più ampia (sociale, culturale, biologica, psicologica, ambientale, etc.)

Si parte dal concetto di FUNZIONAMENTO

- L'ICF dell'OMS (2002) ci obbliga a considerare la complessità e la globalità dei funzionamenti della persona e non solo gli aspetti biologici o corporei.
- Il nuovo Dlgs. 66/2017 basa la diagnosi funzionale e la redazione del PDF e del PEI su questo modello.
- In base a questo modello possono esistere molteplici bisogni educativi speciali, differenti a secondo del funzionamento della persona

Lo schema ICF ci aiuta a comprendere i BES

Il bisogno educativo speciale è il risultato di un'interazione tra fattori biologici, personali e sociali